

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 aprile 2019, n. 8/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 maggio 2019, dove ha acquisito il n. 439 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 ottobre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 ottobre 2019, n. 43.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

alla scadenza naturale dell'Ente per le Ville Venete (istituito con Legge statale 6 marzo 1958, n. 243), avvenuta nel 1978, la Regione del Veneto in accordo con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, decise di creare un nuovo soggetto giuridico che proseguisse la fondamentale opera di salvaguardia e valorizzazione delle Ville Venete iniziata dal citato Ente e pertanto costituì, con Legge regionale n. 63 del 24 agosto 1979, “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””, tale Istituto, quale ente regionale strumentale.

In base all'attuale configurazione normativa esso ha la finalità principale di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, di seguito Codice.

Al riguardo, val la pena di ricordare che le Ville Venete costituiscono un inestimabile patrimonio storico-artistico, localizzato nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, che conta n. 4.243 edifici (n. 3.807 nel Veneto e n. 436 nel Friuli Venezia Giulia), di cui 2.059 soggetti a vincolo.

Nel Veneto circa l'86% delle Ville è di proprietà privata, circa il 9% di proprietà pubblica e circa il 5% di proprietà ecclesiastica; nel Friuli Venezia Giulia circa l'81% delle Ville è di proprietà privata, circa il 12% di proprietà pubblica, circa il 5% di proprietà ecclesiastica ed il restante 2% di proprietà mista.

Esse rappresentano una tipologia monumentale di forte tipicità e di strettissima connessione con la morfologia e con la storia del territorio. Nate come centri di sfruttamento delle risorse fondiari di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia, per la loro perfetta integrazione nei diversi contesti territoriali, le Ville costituiscono un elemento caratterizzante del paesaggio e si connotano pertanto quale patrimonio di forte valenza identitaria. Tra le Ville Venete meritano particolare menzione le 24 Ville di Andrea Palladio che fanno parte del sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”.

Ciò premesso, si evidenzia che l'iniziativa di redigere un testo normativo contenente modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 63/1979 è sorta in relazione a concomitanti esigenze.

In primo luogo, la rilevante esigenza di implementare e ridefinire le funzioni dell'Istituto attribuendo allo stesso un ruolo più incisivo nell'ambito delle politiche culturali regionali, ridisegnandone la relazione con il territorio ed i suoi interlocutori (enti/soggetti proprietari, associazioni degli stessi, utenti, etc.), anche quale ente “facilitatore”.

Le modifiche ed integrazioni proposte nel merito alla L.R. n. 63/1979 tengono conto anche delle istanze provenienti dai rappresentanti delle associazioni dei proprietari delle Ville Venete che hanno evidenziato la necessità di una ridefinizione dei compiti dell'Istituto e di una semplificazione delle procedure, in vista dell'obiettivo comune che è la salvaguardia e la valorizzazione di questo meraviglioso patrimonio culturale.

In secondo luogo, l'esigenza imprescindibile di una disciplina dell'Istituto conforme al principio di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché al principio di semplificazione amministrativa. Sotto questo profilo la presente proposta di modifica normativa della L.R. n. 63/1979 si colloca nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali della Regione già avviato dalla Giunta regionale nel 2011, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011": il testo proposto, infatti, rappresenta il risultato dei lavori dell'apposito Gruppo di Lavoro, composto dal Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura, dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e dal Direttore della U.O. Promozione e valorizzazione culturale, costituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1414 del 9/09/2016 proprio allo scopo di elaborare una proposta organica di riordino dell'Istituto.

Infine, l'esigenza di adeguare la disciplina dell'Istituto alle nuove norme intervenute nel corso degli anni; basti solo pensare al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e alla Legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Sulle modifiche alla Legge regionale n. 63/1979 di seguito indicate la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso parere positivo.

Passando all'esame delle modifiche/integrazioni proposte, si evidenzia che l'art. 2, nella nuova formulazione, precisa ed amplia le funzioni dell'Istituto.

In particolare, tale norma, dopo aver definito le Ville Venete, prevede che, oltre al sostegno al consolidamento e al restauro delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte seconda del Codice (ovvero soggette a vincolo), l'Istituto fornisca supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete; provveda al restauro di quelle di proprietà regionale collaborando alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute; provveda, anche attraverso l'istituto dell'esproprio, all'acquisto di Ville Venete; promuova azioni dirette a valorizzare, conservare e recuperare il contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte seconda del "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"; possa, infine, gestire le Ville Venete di proprietà regionale.

Inoltre, l'art. 2 stabilisce che l'Istituto promuova: percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali nell'ambito della normativa vigente, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione, la sensibilizzazione della comunità e in particolare dei giovani al riconoscimento del valore storico, culturale e paesaggistico delle Ville Venete, nonché la conoscenza della loro storia, della cultura e delle tradizioni ad esse connesse e la costituzione di una rete di archivi pubblici e privati relativi alle Ville Venete e il loro territorio. A tale previsione si collega l'art. 13 che inserisce il nuovo articolo 13 bis, il quale contempla la possibilità per le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte seconda del Codice di essere sede di stage per percorsi formativi per tecnico del restauro di beni culturali di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Più in generale all'art. 2 è collegato anche il nuovo art. 27 ter (introdotto dall'art. 25 del presente testo), che istituisce l'Osservatorio regionale per le Ville Venete con compiti di supporto alle finalità dell'art. 2: all'Osservatorio sono infatti affidate attività di studio, raccolta dati e formulazione di proposte in supporto alle funzioni dell'Istituto, nonché il compito di proporre azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione delle Ville Venete.

Le nuove funzioni così attribuite all'Istituto pongono l'accento su una valorizzazione delle Ville Venete che abbraccia molteplici aspetti (culturali, turistici, formativi, educativi ed altri).

Altre modifiche/integrazioni riguardano più propriamente la governance dell'Istituto, in conformità all'esigenza di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, nonché all'esigenza di semplificazione sopra menzionate.

In particolare:

- l'art. 1, a parziale modifica dell'art. 1 della L.R. n. 63/1979, prevede che la Giunta regionale con proprio provvedimento individui la sede dell'Istituto, nell'ottica di valorizzazione delle Ville Venete;
- l'art. 3, a modifica dell'art. 3 della L.R. n. 63/1979, introduce quale novità, la previsione del Revisore unico dei conti, in luogo del Collegio dei Revisori dei conti (a tale modifica conseguono le variazioni degli art. 9, 10 e 11, co. 2 della L.R. n. 63/1979);
- l'art. 5, a modifica dell'art. 5 della L.R. n. 63/1979, statuisce che il Consiglio di Amministrazione si riunisca ogni tre mesi, anziché ogni 4 mesi;
- l'art. 6, a modifica dell'art. 6 della L.R. n. 63/1979, prevede quale ulteriore competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto l'adozione dello Statuto che va inviato alla Giunta regionale che lo approva, sentita la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l'art. 11, a modifica dell'art. 12 della L.R. n. 63/1979, rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle indennità degli amministratori e stabilisce che la misura del rimborso delle spese di viaggio spettanti agli amministratori venga determinata in base a quanto stabilito dall'ordinamento regionale per i dirigenti;
- l'art. 12, a modifica dell'art. 13 della L.R. n. 63/1979, definisce il criterio di determinazione del trattamento economico del Direttore con riferimento al Direttore di Direzione della Regione del Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 54/2012, e stabilisce che l'incarico del Direttore abbia durata triennale;
- l'art. 14, che modifica l'art. 15 della L.R. n. 63/1979, declina meglio le entrate dell'Istituto, distinte in: finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale, fondo per le spese di investimento, proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti e ogni altra eventuale entrata;
- l'art. 16, in relazione al citato art. 14, riformula l'art. 17 della L.R. n. 63/19679 riguardante l'impiego dei fondi disponibili da parte dell'Istituto;

- l'art. 18 prevede una modifica dei criteri di cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto deve tener conto nella concessione di abbuoni di interessi o riduzione del debito, criteri stabiliti dall'art. 20 della L.R. n. 63/1979;

- l'art. 21 riformula più correttamente il testo dell'articolo 23, co. 3, della L.R. n. 63/1979.

Anche a fini di semplificazione amministrativa, l'art. 26 introduce il nuovo articolo 27 quater che contempla la costituzione, presso l'Istituto, dello Sportello Unico delle Ville Venete, con il compito di fornire servizi informativi e operativi ai soggetti privati e agli enti locali, nonché di garantire la reciproca informazione tra Istituto e le altre strutture del settore, tra privati proprietari di Ville e le amministrazioni pubbliche. Allo Sportello Unico delle Ville Venete viene inoltre attribuita la promozione delle sinergie del territorio e il coordinamento tra i vari settori coinvolti nella stesura dei programmi turistico-culturali e di pianificazione, al fine di garantire la migliore fruizione del patrimonio delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e potenzialità.

Ne deriva quindi l'attribuzione all'Istituto di quel ruolo di ente "facilitatore" auspicato anche dal territorio. Inoltre: l'art. 27 introduce il nuovo articolo 27 quinquies, che prevede la necessaria disciplina transitoria; l'articolo 28 introduce il nuovo articolo 27 sexies che, al fine di garantire fluidità ai meccanismi decisionali inerenti l'Istituto, stabilisce che laddove sia prevista l'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, decorsi 45 giorni senza alcun riscontro, se ne prescinda.

In ordine alla necessità di adeguare la nuova disciplina dell'Istituto alle norme sopravvenute:

- l'art. 4, in relazione alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza regionale e l'art. 8, in relazione alla nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, ad integrazione rispettivamente degli articoli 4 e 8 della L.R. n. 63/1979, richiamano espressamente la normativa regionale (L.R. n. 27/1997) che disciplina la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e la durata degli organi;

- l'art. 10, co. 1, ad integrazione dell'art. 11, co. 1, della L.R. n. 63/1979, in tema di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente rinvia alla legge statale in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli amministratori;

- l'art. 15, nel riformulare l'art. 16 della L.R. n. 63/1979, elimina il riferimento alla L.R. n. 72/1977 non più in vigore, sostituendolo con il riferimento alla "legge regionale di contabilità" e aggiunge il riferimento alla vigilanza e controllo esercitato dalla Giunta regionale sull'Istituto ai sensi della L.R. n. 53/1993;

- l'art. 17 riformula, in conformità alla normativa prevista dal Codice, l'art. 18 della L.R. 63/1979, riguardante il potere sostitutivo dell'Istituto, nel caso in cui il proprietario di Villa Veneta sottoposta a vincolo non ne garantisca la conservazione eseguendo i lavori necessari;

- l'art. 19 si limita ad aggiornare in Euro l'importo previsto dall'art. 21 della L.R. n. 63/1979 in Lire;

- l'art. 20 riscrive il primo comma dell'art. 22 della L.R. n. 63/1979;

- l'art. 22 riformula l'art. 24 della L.R. n. 63/1979, sostituendo per la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale il riferimento alla sola normativa regionale vigente con il riferimento alla normativa vigente;

- l'art. 23 riformula la norma dell'art. 25 della L.R. n. 63/1979, relativa al personale dell'Istituto, allo stato giuridico ed al trattamento economico dello stesso, in conformità alla normativa vigente.

Da ultimo, il nuovo articolo 27 bis, introdotto dall'art. 24, contiene alcune disposizioni normative relative alle Ville Venete, in particolare concernenti la destinazione d'uso delle stesse, nonché disposizioni riguardanti l'individuazione a cura dell'Istituto, sentito il Comune, delle opere incongrue e degli elementi di degrado che deturpano le Ville Venete ed il loro contesto figurativo.

Al termine di questa relazione informo che nella seduta del 9 ottobre 2019 la Prima Commissione consiliare, acquisiti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari Seconda e Sesta sugli aspetti di competenza e recepite nel testo alcune proposte emendative delle medesime, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 439, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Centro destra Veneto - Autonomia e libertà, Civica per il Veneto e Veneto Cuore Autonomo; hanno espresso voto contrario i rappresentanti delle componenti politiche Veneto 2020 - Liberi e Uguali e Veneto 2020 - Italia in Comune del Gruppo Misto; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento 5 stelle."

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i motivi della revisione della legge istitutiva dell'Istituto regionale Ville Venete sono già stati illustrati e per la parte che riguarda la rivisitazione della governance, cioè del funzionamento dell'Istituto, sostanzialmente, non abbiamo critiche da avanzare. Anche in Commissione abbiamo sottolineato alcune modifiche in senso positivo. Non è questo, quindi, il punto che riteniamo invece essenziale al dibattito di oggi.

Il punto che riteniamo essenziale riguarda l'introduzione in questa che è una legge che ha come titolo e come scopo quello di rivedere e di aggiornare il funzionamento dell'Istituto, di un elemento che è invece di governo del territorio e in particolare è quell'articolo rispetto alla possibilità di cambi di destinazione d'uso degli edifici delle Ville venete combinato al fatto che questi cambi di destinazione d'uso si possono fare anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni.

Noi abbiamo oggi in Veneto più di 3.000 ville venete, 24 di queste sono palladiane e hanno delle individuazioni, delle caratterizzazioni e delle schedature di tutela, non solo del manufatto villa, ovviamente, ma contestualmente anche - gioco di parole - del contesto paesaggistico che sta attorno alla Villa. Villa e contesto paesaggistico in realtà sono un tutt'uno e il valore di questo patrimonio è dato dalla combinazione dell'uno e dell'altro.

Purtroppo non tutte le ville venete hanno potuto conservare uno spazio di respiro, di disegno che non riguarda solo l'architettura della villa ma riguarda lo spazio che gli sta attorno, che era nato come villa con uno spazio agricolo, in alcuni casi quello spazio è andato perso, e invece è proprio quello spazio che va messo sotto tutela e conservato anche ai fini della valorizzazione.

Qual è la situazione oggi? La situazione oggi è che ai sensi della legge 11 sono i Comuni che con l'approvazione del Piano di assetto del territorio hanno il compito di individuare questi manufatti, di delimitare gli spazi di tutela, anche dei contesti paesaggistici. Queste delimitazioni e queste individuazioni dovrebbero essere recepiti da tutti gli strumenti di programmazione sovraordinata, a partire dai Piani provinciali territoriali. Ad oggi ci risulta che solo il piano provinciale della Provincia di Vicenza lo abbia fatto, mentre nelle altre Province questi contesti non sono trascritti nella programmazione territoriale provinciale tanto meno nel Piano Territoriale regionale di Coordinamento, che adesso sta esposto anche qui fuori dall'aula. Nel PTRC sono individuati i contesti delle ville palladiane, mentre le ville venete sono semplicemente elencate e quindi nemmeno la nuova proposta, ennesima proposta di programmazione territoriale della Regione, di fatto individua con precisione gli ambiti di tutela e pertanto ad oggi per la stragrande maggioranza di queste ville l'unico documento di tutela, ripeto, non tanto del manufatto ma del contesto, sono i piani di assetto del territorio.

Permettere che si possa fare qualsiasi cambio di destinazione d'uso anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti vuol dire che questo grado di tutela rappresentato dai Piani di assetto del territorio di fatto salta; di fatto salta perché a fronte di una richiesta di cambio di destinazione d'uso anziché dire che devono essere comunque compatibili con quelle tutele previste dal Piano di assetto del territorio del Comune si dice che possono andare tranquillamente in deroga ai piani di assetto del territorio. Questo è il punto per noi centrale.

Quindi si tratta di identificare con maggiore precisione quali sono le possibili destinazioni d'uso in trasformazione dell'esistente e soprattutto di non permettere che questo vada tranquillamente in deroga ai piani di assetto del territorio perché saltati piani di assetto del territorio per la stragrande maggioranza delle Ville venete non esiste un altro strumento che permetta di individuare, schedare, tutelare gli ambiti di contesto paesaggistico.

Questo è per noi il punto centrale. Nel corso della discussione in commissione alcuni aspetti sono stati migliorati rispetto all'utilizzo dei crediti edilizi, rispetto al pagamento degli oneri, rimane ancora un passaggio che abbiamo segnalato in un emendamento delle opere incongrue ma il nodo, ripeto, è: come conciliare la valorizzazione, rispetto alla quale siamo pienamente d'accordo, senza far saltare la tutela prevista nei piani di assetto del territorio dei Comuni? Altrimenti non rimane nient'altro, visto che la Regione nel suo PTRC, PTRC della Regione Veneto che è così corposo che ci vogliono almeno vent'anni per portarlo probabilmente all'approvazione, nemmeno nella proposta che il nostro Assessore e la Giunta ha fatto di nuovo PTRC viene meglio dettagliata la tutela dei contesti paesaggistici di queste ville perché c'è solo l'elenco e quindi potenzialmente attorno ci si può fare quasi di tutto, non dico tutto ma quasi tutto. È questo il punto, ripeto, ed è anche l'oggetto dell'emendamento, lo 002, dove noi precisiamo meglio le possibilità di cambio di destinazione d'uso e soprattutto lo raccordiamo con il rispetto delle previsioni contenute nei Piani di assetto del territorio.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'Istituto regionale per le Ville Venete(IRVV).

2. *L'Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica. Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima.*

2 bis. *La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede dell'Istituto, nell'ottica di valorizzazione delle Ville Venete.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3

Sono organi dell'Istituto:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- *Il Revisore unico dei conti.*

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
- c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- d) omissis
- e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.

I membri possono essere riconfermati per una sola volta. Il Consiglio è validamente costituito con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la Giunta regionale Veneta, d'intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario straordinario.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.

6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria *ogni tre mesi* e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione [e ne attua le determinazioni].

(omissis)

(omissis)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11

Fatte salve le inconferibilità e incompatibilità stabilite con legge dello Stato, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore unico dei conti e Revisore supplente:

- a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e aziende;
- b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
- c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di *Revisore unico dei conti* è incompatibile con quella di Consigliere regionale.”.

Nota all'articolo 15

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16

La gestione economico- finanziaria dell'*Istituto* è disciplinata dalla *legge regionale di contabilità* e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

I bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Istituto ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18

1. *I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.*

2. *Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi necessari, l'Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con oneri a carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra menzionata Soprintendenza. Inoltre, l'Istituto deve accertare che il credito derivante dall'esecuzione dei lavori sia sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall'Istituto per la realizzazione dell'intervento di tutela sull'immobile vincolato.*

Prima di iniziare i lavori, l'Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Istituto provvede senz'altro alla esecuzione delle opere.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, è *deliberata dal Consiglio di Amministrazione.*

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente si avvale della procedura disciplinata dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione *delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi alle Ville Venete.*”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 20

Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all'articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'Istituto conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

- a) interesse storico o artistico della villa;
- b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
- c) fruibilità della villa;
- [d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.]

Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro *di cui all'articolo 18*, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21

L'iscrizione ipotecaria a favore dell'Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui all'articolo 20, assunti da Enti pubblici oppure da privati qualora l'importo del mutuo non superi i 55 mila euro.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito dell'Istituto, o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico - storico, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare l'immobile o di *promuoverne* l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva, *l'integrità del complesso monumentale* e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione degli immobili di cui si tratta, è riconosciuta di pubblica utilità.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23

L'approvazione del progetto *ai fini della concessione di mutui e contributi* e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per i quali vengano richiesti i mutui e contributi ai sensi del precedente art. 20 sono demandate all'Istituto, previo parere favorevole della competente Sovrintendenza.

Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori l'Istituto può avvalersi dell'Ufficio regionale del Genio Civile.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le *norme vigenti* in materia.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25

Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l'adozione di un provvedimento legislativo relativo all'organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto medesimo.

2. *Il personale dell'Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni.*

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni.

Il personale a contratto, di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla Regione del Veneto per l'assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 1978, n. 222, fino all'attivazione dell'Istituto, ha titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.

Il livello di inquadramento nei ruoli dell'Istituto del personale di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale prevista al I comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville Venete, è utilizzato dalla Regione fino all'attivazione dell'Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituito dal cessato Ente Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport